

Bruxelles, 25 settembre 2017
(OR. en)

12525/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0238 (NLE)**

**COEST 240
CFSP/PESC 817
JAI 828
WTO 207**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	25 settembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	JOIN(2017) 37 final
Oggetto:	Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento JOIN(2017) 37 final.

All.: JOIN(2017) 37 final



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 25.9.2017
JOIN(2017) 37 final

2017/0238 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la conclusione dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (in seguito denominato "l'accordo").

Le relazioni tra l'Unione europea (UE) e la Repubblica d'Armenia (Armenia) sono attualmente disciplinate dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, che è entrato in vigore il 1° luglio 1999 per un periodo iniziale di dieci anni ed è stato automaticamente rinnovato.

Il 29 settembre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni che autorizzano la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a negoziare un accordo quadro tra l'UE e l'Armenia. Il Consiglio è stato informato in tutte le fasi dei negoziati ed è stato consultato in seno al Gruppo "Europa orientale e Asia centrale" e al Comitato della politica commerciale. Anche il Parlamento europeo è stato prontamente e pienamente informato nel corso dei negoziati.

I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 7 dicembre 2015 e il testo dell'accordo è stato siglato il 21 marzo 2017.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1 **Scopo e contenuto dell'accordo**

Il nuovo accordo, che verte su questioni di competenza e d'interesse dell'UE, ha un campo di applicazione generale che riflette l'ampia cooperazione esistente in diversi settori politici, economici e commerciali e nelle politiche settoriali. L'accordo sviluppa questi settori, costituendo in tal modo una base a lungo termine per l'ulteriore approfondimento delle relazioni UE-Armenia. Intensificando il dialogo politico e migliorando la cooperazione in un'ampia gamma di settori, l'accordo getta le basi per una relazione bilaterale più efficace con l'Armenia.

L'accordo contiene le clausole politiche standard dell'UE in materia di diritti umani, Corti penali internazionali, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo. Comprende inoltre disposizioni relative alla cooperazione in settori quali i trasporti, l'energia, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, l'occupazione e gli affari sociali, il sistema bancario e assicurativo, la politica industriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, il turismo, la ricerca e l'innovazione, e l'attività mineraria. Inoltre, contempla la cooperazione giuridica, lo stato di diritto, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione.

Un titolo dell'accordo è dedicato a questioni sostanziali in materia di scambi commerciali e introduce impegni rilevanti in vari settori della politica commerciale. Tali impegni miglioreranno le condizioni degli scambi commerciali bilaterali UE-Armenia, pur tenendo pienamente conto degli obblighi dell'Armenia in qualità di membro dell'Unione economica eurasiatica. Garantiranno un contesto normativo più favorevole per gli operatori economici in settori quali il commercio di beni e servizi, la creazione e la gestione di società, la circolazione dei capitali, gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, lo sviluppo sostenibile e la concorrenza.

A seguito dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo, l'accordo è stato firmato dall'Unione europea e dalla Repubblica d'Armenia sotto forma di accordo misto.

In alcuni settori, l'accordo è inoltre finalizzato a ravvicinare gradualmente il diritto armeno all'*acquis* dell'UE, senza, tuttavia, arrivare al punto di istituire un'associazione tra l'UE e l'Armenia.

2.2 Base giuridica della decisione proposta

L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto iii), del TFUE stabilisce che, nel caso di un accordo che crea un quadro istituzionale specifico, il Consiglio adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo. Inoltre, l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE stabilisce che il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione europea.

Nel caso di un atto che persegue contemporaneamente più obiettivi o che ha più componenti tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro, la Corte ha statuito che, qualora per tale motivo siano applicabili diverse disposizioni del trattato, l'atto in questione dovrà fondarsi, in via eccezionale, sulle diverse basi giuridiche corrispondenti, a meno che le procedure previste per ciascuna di queste basi siano incompatibili l'una con l'altra (Causa C-490/10 Parlamento/Consiglio, ECLI:EU:C:2012:525, paragrafo 46).

L'accordo persegue obiettivi e ha componenti nei settori della politica estera e di sicurezza comune, della politica commerciale comune e della cooperazione allo sviluppo. Tali aspetti dell'accordo sono tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro.

La politica estera e di sicurezza comune è un settore nel quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione.

L'accordo crea un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione tra l'Armenia e l'UE.

La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe quindi essere l'articolo 37 del TUE, l'articolo 207 del TFUE e l'articolo 209 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE. Non sono necessarie disposizioni supplementari come base giuridica (cfr. causa C-377/12, Commissione contro Consiglio, ECLI:EU:C:2014:1903).

Dopo aver esaminato il testo dell'accordo, la Commissione e l'alto rappresentante sono del parere che l'accordo non contempla settori che rientrano nella competenza esclusiva degli

Stati membri e che, in tal caso, giustificerebbero, sotto il profilo giuridico, il ricorso ad un accordo misto. Tuttavia, poiché le direttive di negoziato erano state formulate nella prospettiva di un accordo misto, il testo dell'accordo è stato siglato come tale e, di conseguenza, esso viene proposto in questa sede per la firma e la conclusione come accordo misto tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra.

2.3 Necessità della decisione proposta

L'articolo 216 del TFUE prevede che l'Unione europea possa concludere un accordo con uno o più paesi terzi qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, laddove ciò sia previsto in un atto giuridico vincolante dell'UE, oppure laddove sia tale da incidere su norme comuni o alterarne la portata.

I trattati prevedono la conclusione di accordi come il presente accordo, segnatamente all'articolo 37 del TUE e agli articoli 207 e 209 del TFUE. Inoltre, la conclusione dell'accordo è necessaria per raggiungere, nel quadro delle politiche dell'Unione europea, gli obiettivi fissati dai trattati, tra cui il rafforzamento dei diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione e l'agricoltura.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) del Consiglio, del [...], l'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (in seguito denominato "l'accordo") è stato firmato il 24 novembre 2017, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'accordo rappresenta un passo importante verso una maggiore partecipazione politica ed economica dell'Unione europea nel Caucaso meridionale. Intensificando il dialogo politico e migliorando la cooperazione in un'ampia gamma di settori, l'accordo getta le basi per una relazione bilaterale più efficace con la Repubblica d'Armenia.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 385 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

1. Ai fini dell'articolo 240 dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione europea. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta la posizione in merito secondo la procedura di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari¹.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 270, paragrafo 2, prima frase, dell'accordo, la Commissione è autorizzata ad approvare la posizione dell'Unione riguardo alle modifiche dell'allegato XI dell'accordo.

Ai fini dell'articolo 270, paragrafo 2, seconda frase, dell'accordo, la Commissione è autorizzata a sollevare obiezioni a una modifica o rettifica dell'allegato XI proposta dalla Repubblica d'Armenia.

Articolo 5

1. Le denominazioni protette a norma del titolo V, capo 9, sottosezione 3 «Indicazioni geografiche», dell'accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare.

2. A norma dell'articolo 301 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea attuano la protezione prevista agli articoli da 297 a 300 dell'accordo, indipendentemente da una richiesta in tal senso di una parte interessata.

Articolo 6

L'accordo non può essere inteso nel senso di conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal Segretariato generale del Consiglio.

¹ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*